SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio della magistratura militare

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105/L

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

05G0114

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2005, n. **94.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi, il 16 giugno 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Memorandum of Understanding

between

The Government of the Italian Republic

On the one part
(hereinafter referred to as : "ITMOD)

and

The Government of the State of Israel

On the second part
(hereinafter referred to as: ISMOD)

regarding Defence and Military Co-operation

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON DEFENCE AND MILITARY CO-OPERATION

WHEREAS

The ITMOD and the ISMOD, hereinafter referred to as "the Parties",

Recognizing the importance of the co-operation between the two Ministries and their Defence Forces;

Expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministries and their Defence Forces, based on mutual respect, confidence and recognition of the interests of the Parties;

Convinced that co-operation between the Parties will assist a better understanding of their respective defence and military needs and consolidate their respective defence capabilities;

In a spirit of openness and mutual understanding and whithin the framework stipulated in the Italian and the Israeli laws and regulations;

Agreeing that this MoU serves as a General MoU between the Parties and specific Implementing Agreements shall be discussed and agreed upon for specific activities to be performed under this MoU,

Now therefore the Parties have reached the following understandings:

ARTICLE 1 – GENERAL

1. In the event of any controversy between these Terms and Conditions and the Implementing Agreements – the Terms and Conditions of this MoU shall take precedence and the controversy shall be settled according to these Terms and Conditions.

2. It is agreed by the Parties that a Party which finds any conflict between these Terms and Conditions shall inform the other Party in order to settle the conflict as soon as possible.

3. The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the defence and military fields, on a mutual basis.

ARTICLE 2 – OBJECTIVES OF THE UNDERSTANDING

1. Both Parties to this MoU have agreed to set up mutual relations between the Ministries of Defence and their Armed Forces in order to establish co-operation in the defence areas, thus enabling them to increase their respective defence capabilities.

2. Co-operation between the Parties will take place in the following fields:

   - Defence industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defence;
   - Import, export and transit of defence and military equipment;
   - Humanitarian operations;
   - Armed Forces organisation, structure and equipment of military units and personnel management;
   - Formation/training;
   - Environmental issues and pollution, caused by military facilities;
   - Military medical service;
   - Military history;
   - Military sport.

   Military co-operation will not be limited to the above mentioned fields. Actually, the Parties will seek for new co-operation fields of mutual interest.

3. This document sets out the principles governing the aforementioned mutual co-operation.

ARTICLE 3 – PRINCIPLES GOVERNING THE PARTIES' CO-OPERATION AND UNDERSTANDING

1. Co-operation between the Parties, subject to prior coordination, will develop as follows:
   - Meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
   - Exchange of experiences between experts of the Parties;
   - Organisation and implementation of training activities and exercises;
   - Participation of observers in military exercises;
   - Contacts between similar Defence and Military Institutions;
   - Discussions, consultations, meetings and participation in symposia, conferences and courses;
   - Visits of military ships, aircraft and visit at facilities;
   - Exchange of information and educational publications;
   - Exchange of cultural and sporting activities.

2. The Parties also intend to facilitate the accomplishment of the co-operation in the Defence and Military fields through the exchange of technical data, information and hardware, leading to better understanding of Defence and Military requirements and their technological solutions, by co-operation in research, development and production.

3. The Parties shall encourage their Industries to search for projects and equipment with mutual interest for both Parties. Such co-operation shall be carried out for research, development and production.

4. As used in this MoU, "technical information" means all technical or commercial data and operating information, including but not limited to, proprietary information, customer information, know-how, patents and computer software.

5. Technical information, including Technical Data Packages ("TDP"'s), furnished to the other Party for the purpose of offering or bidding on, or performing a defence contract, shall not be used for any other purpose without the prior written consent of the Originating Party as well as the prior consent of those owning or controlling proprietary rights in such technical information, and shall be treated with the same degree of care as such Party would apply to its own technical information.

6. In no event shall such technical information, TDP's or products derived therefrom, be transferred to any Third Country or any Third Party, without the prior written consent of the Originating Party. The transfer to Third Countries or Third Parties of materials and/or technical information and/or articles derived therefrom, generated by this MoU or purchased pursuant to this MoU, are subject to case by case agreements between the Parties.

7. The Parties, consistent with their National Laws and Regulations, will accord appropriate treatment to offers of defence equipment, services and know-how to be supplied by the other Party.

8. The Parties will exert their best efforts to assist in negotiating licenses, royalties and technical information, exchanged with their respective Industries, when required. The Parties will also facilitate the necessary exports licenses needed for the submission of bids or proposals required for the performance of this MoU, all subject to the respective National Laws of the Parties.

9. This MoU does not refer to issues beyond the competence of each Party.

10. The terms and condition of specific and defined activities that are designated to take place under this MoU shall be separately agreed upon in the framework of an "Implementing Agreement". This General MoU shall apply to any such Implementing Agreements between the Parties.

ARTICLE 4 – COVERAGE OF EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses relating to this MoU and to its performance, unless otherwise is agreed by the Parties on a case by case basis.

ARTICLE 5– SECURITY ARRANGEMENTS

It is agreed that the activities to be performed under this MoU will be subject to the Security Agreement that was signed by the relevant Security Authorities of both Parties on October 5th, 1987.

ARTICLE 6 – JURISDICTION

The authorities of the Receiving State have the right to exercise jurisdiction over members of the Visiting Force for all matters concerning offences committed on their territory, punishable by the legislation of the Receiving State.

Any penal sentence shall be executed within the penal system of the Sending State, in accordance with the valid agreements and conventions between the Parties.

The competent authorities of the Sending State have the right to exercise, on the territory of the Receiving State, disciplinary power over the members of its Force.

The authorities of the two States will provide mutual assistance, in accordance with the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959, which Italy and Israel are part of, in particular for the conduct of inquiries and the search for evidence.

The authorities of the two States will co-operate also in provisional detention and the return of persons, covered by the terms of the agreements described above, to the authorities with the right to exercise their jurisdiction, i. e. to the Sending Party.

The authorities of the two States will inform each other, on a reciprocal basis, of progress in relation to the matters envisaged by this Article.

ARTICLE 7 – COMPENSATION FOR DAMAGES

Compensation for any damages, caused by military personnel of the Sending Party during or in connection with their mission/exercise, will be covered by the Sending Party.
If the damage was caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Parties and compensation for damages will be settled by mutual consent.

ARTICLE 8 – PERIODICAL MEETINGS

1. The Parties have agreed to hold periodical meetings in order to follow up the implementation of this MoU. During these meetings the representatives shall mutually seek for new fields of potential co-operation.

2. The Parties shall also encourage meetings between representatives of Governmental or Private entities, Armed Forces, Units and Sub-units of both Countries as well as exchange of Defence and Military Delegations.

3. Consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Italy and Israel in order to draw up and agree on specific Implementing Agreements to implement this MoU, as well as possible co-operation programs between the Parties and their Armed Forces and a matrix of subjects for Defence and Military equipment co-operation.

ARTICLE 9 – EFFECTIVENESS, DURATION AND MODIFICATION OF THE MOU

1. This MoU shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notificationsby which the Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

2. This MoU may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.

3. This MoU established to be in force for five years, will be automatically extended for additional periods of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other. In this case it will lose effect six months after such notification has been received.

4. In case of denunciation, the Parties shall make every effort to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

ARTICLE 10 – DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION

1. In the event of any dispute arising between the Parties to this MoU, whether such dispute relates to the interpretation of the MoU or to the execution of the terms arising therefom, the Parties shall, in the first instance, make every reasonable effort to reach an amicable settlement.

2. In the event, however, of the Parties failing to reach such settlement, the Parties agree to submit the dispute to the arbitration of the Director General of ISMOD and, according to the subject, to the Chief of General Staff or to the Secretary General of ITMOD.Any decision given or award made pursuant to such arbitration shall be final and binding on the Parties to this MoU.

3. During the dispute, controversy and/or arbitration, both Parties shall continue to fulfill all their obligations in accordance with this MoU.

4. All arbitration proceedings shall be held in English.

5. The Parties agree that any arbitration proceedings hereunder shall be conducted on confidential basis and shall be subject to the security provisions of this MoU.

6. Each Party shall be responsible for its respective costs incurred due to the arbitration procedures.

7. In case of dispute or need for interpretation, this MoU shall not be subject to any National or International Tribunal.

ARTICLE 11 – NOTICES

1. All communications generated by either Party shall be in writing and in English.

2. The points of contact to this MoU shall be the following:

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the State of Israel
Italian Ministry of Defence	Israelian Ministry of Defence
Chief of Plans and Policy Division General Defence Staff	Director Europe Division Department of Foreign Affairs

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Paris on the 16th day of June 2003 in two originals, in the English language.

For the Government of the Italian Republic Italian Minister of Defence	**For the Government of the State of Israel Israelian Minister of Defence**
Hon. Antonio MARTINO	**Lt. Gen. (ret.) Shaul MOFAZ**
	S. Mofaz
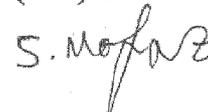
TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa

fra

Il Governo della Repubblica Italiana

(qui di seguito definito "ITMOD")

e

il Governo dello Stato di Israele

(qui di seguito definito "ISMOD")

in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE E DELLA DIFESA

PREMESSO CHE

ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite "le Parti",

Riconoscendo l'importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le rispettive Forze di Difesa,

Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a vantaggio di entrambi, sulla base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli interessi delle Parti,

Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive capacità di difesa,

In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,

Convenendo che il presente MoU funge da MoU Generale fra le Parti e che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,

le Parti hanno concordato le seguenti intese:

ARTICOLO 1 - PARTE GENERALE

1. In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.
2. Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti Termini e Condizioni ne informerà l'altra Parte allo scopo di risolverle al più presto.
3. Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DELL'INTESA

1. Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa.
2. La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
   - Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa.
   - Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,
   - Operazioni umanitarie,
   - Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale,
   - Formazione/Addestramento,
   - Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
   - Servizi medici militari,
   - Storia militare,
   - Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.

3. Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L'INTESA FRA LE PARTI

1. La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento, si svilupperà come segue:
   - Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,
   - Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,
   - Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni,
   - Partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari,
   - Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,
   - Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi,
   - Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,
   - Scambio di informazioni e pubblicazioni educative,
   - Scambio di attività culturali e sportive.
2. Le parti intendono altresì agevolare l'attuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con lo scambio di dati tecnici, informazioni e hardware, conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
3. Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, lo sviluppo e la produzione.
4. Ai fini del presente MoU, per "informazioni tecniche" si intendono tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per computer.
5. Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici ("TDP"), fornite all'altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché senza il previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con lo stesso livello di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.

6. In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti, generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno oggetto di singoli accordi fra le Parti.
7. Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti, concederanno un trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall'altra Parte.
8. Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a negoziare licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Parti.
9. Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti.
10. I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nell'ambito di un "Accordo di Attuazione". Il presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.

ARTICOLO 4 - COPERTURA DELLE SPESE

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno soggette all'Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.

ARTICOLO 6 - GIURISDIZIONE

Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dello Stato Ricevente.

Tutte le condanne penali saranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato Inviante, in conformità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti.

Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare, sul territorio dello Stato Ricevente, l'autorità disciplinare sui membri della propria Forza.

Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la Convenzione Europea sull'Assistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959, di cui l'Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di inchieste e nella ricerca delle prove.

Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.

Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.

ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante o in relazioni alle missioni /esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante.

Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo.

ARTICOLO 8 - RIUNIONI PERIODICHE

1. Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire l'attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.
2. Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
3. Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE, DURATA E MODIFICA DEL MOU

1. Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

2. Il presente MoU può essere emendato, in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite nello stesso MoU.
3. Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all'altra. In tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
4. In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di contenzioso.

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

1. Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, che si riferiscano all'interpretazione del MoU, ovvero all'esecuzione dei termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole
2. Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all'arbitrato del Direttore Generale dell'ISMOD e, a seconda dell'argomento, al Capo di Stato Maggiore o al Segretario Generale dell'ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in base all'arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del presente MoU.
3. Durante il contenzioso, la controversia e/o l'arbitrato, le Parti continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
4. Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.
5. Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU, si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette alle disposizioni di sicurezza del presente MoU.
6. Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle procedure di arbitrato.
7. In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.

ARTICOLO 11 - NOTIFICHE

1. Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua inglese.
2. I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:

Per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero della Difesa italiano
Capo Divisione Pianificazione e Politica
Stato Maggiore Difesa

Per il Governo dello Stato di Israele:
Ministero della Difesa Israeliano
Direttore Divisione Europea
Dipartimento Affari Esteri

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana
Il Ministro della Difesa Italiano

(F.to On. Antonio MARTINO)

Per il Governo dello Stato di Israele
Il Ministro della Difesa Israeliano

(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3181):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 28 ottobre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 novembre 2004 con i pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e il 27 gennaio 2005.

Relazione scritta presentata il 28 gennaio 2005 (3181-A relatore sen. Guglielmo CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5592):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII e X;

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio, 1º, 2, 15, 16 marzo 2005.

Esaminato in aula il 2 maggio ed approvato il 3 maggio 2005.

05G0117

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2005.

Indizione della «Giornata nazionale del donatore di sangue».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la «Disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5 di detta legge, che demanda al Ministero della sanità, nell'ambito del «Piano sanitario nazionale» la definizione di un progetto specifico per le attività trasfusionali;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1º settembre 1995 recante «Linee-guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della donazione di sangue nelle regioni che non hanno conseguito l'autosufficienza» che attribuisce all'autorità centrale il compito di organizzare «periodiche campagne informative a carattere nazionale (o pluriregionale), finalizzate alla crescita di una diffusa coscienza di donazione», al fine di assicurare il pieno funzionamento dell'organizzazione trasfusionale;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1º marzo 2000 recante «Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999 - 2001»;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003 - 2005 che al punto 3.5 considera le attività di medicina trasfusionali come «parte integrante dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale» e pone come obiettivo primario incrementare «in tutto il territorio nazionale il numero dei donatori volontari periodici e non remunerati per eliminare le carenze di sangue ancora esistenti in alcune Regioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 45 e la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, che riconoscono il ruolo fondamentale ed insostituibile delle Associazioni dei donatori volontari di sangue;

Considerato che le Associazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale quali AVIS, FIDAS, CRI e FRATRES, hanno fatto pervenire tramite il comitato di coordinamento C.I.V.IS. formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale del donatore di sangue», per il giorno 14 giugno 2005;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale del donatore di sangue» è indetta per il 14 giugno 2005.

Le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, si impegnano a promuovere nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'incremento della donazione del sangue nella popolazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 202

05A05603

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1º aprile 2005.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Mediterraneo Occidentale», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi d'iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4069 del 27 dicembre 2001 modificata dalla decisione C(2004) 4911 dell'8 dicembre 2004, di approvazione del programma «Mediterraneo Occidentale» inserito nella sezione transnazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003 in favore del suddetto programma transnazionale;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2004 e 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1º aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del programma «Mediterraneo Occidentale» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a € 6.958.019,00 per l'annualità 2004 e a € 6.977.862,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità di pagamento del programma.

3. Il predetto Ministero, autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. La medesima autorità di gestione invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 187

05A05440

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Italia-Slovenia», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004)226/02 del 2 settembre 2004, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i

profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi;

Considerato che per il programma Italia - Slovenia, inserito nel programma Interreg 2000/2006, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Visto in particolare il proprio decreto n. 35/2002 del 14 ottobre 2002, con il quale si è provveduto ad assegnare il cofinanziamento statale per l'annualità 2001, pari a 6.931.791,00 euro;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee del 31 marzo 2004 concernente l'applicazione dell'art. 31, comma 2, del citato regolamento CE n. 1260/1999 al suddetto programma con il conseguente disimpegno automatico di un ammontare di risorse FESR pari a 625.020,50 euro, a valere sull'annualità 2001;

Vista la nota del 30 aprile 2004, n. 8207, della regione Friuli-Venezia Giulia che, in qualità di autorità di gestione e di pagamento del programma, ha presentato un nuovo piano finanziario che tiene conto del minore importo a carico del FESR nonché della corrispondente riduzione di risorse a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per un importo di 437.474,00 euro;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004)4157 del 19 ottobre 2004, relativa al programma in parola che tiene conto del predetto adeguamento di risorse e che prevede una quota nazionale pubblica a carico dello Stato pari a € 4.661.501,00 per ciascuna delle annualità 2004 e 2005 il cui finanziamento deve essere assicurato dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Ritenuto che la richiamata riduzione di risorse pari a € 437.474,00 debba essere imputata all'annualità 2004 che pertanto risulta determinata in € 4.224.027,00;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma «Italia-Slovenia» 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a € 4.224.027,00 per l'annualità 2004 e ad € 4.661.501,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità di pagamento del programma.

3. La predetta regione, autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima autorità di gestione invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 186

05A05439

DECRETO 29 aprile 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Fai Scopa!».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Fai Scopa!», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 24 maggio 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Fai Scopa!».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 25.200.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» e una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giocate distinte contenute ciascuna in un distinto settore dell'area di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. L'area di gioco è costituita da un rettangolo suddiviso in due settori denominati «Giocata 1» e «Giocata 2». In ognuno dei due settori è rappresentato il dorso di quattro carte contraddistinte dalla scritta «le carte sul tavolo», il dorso di altre tre carte contraddistinte dalla scritta «le tue carte» al di sotto delle quali vi sono tre rettangoli con la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto è riportata l'indicazione dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene due giocate distinte. Ogni giocata può attribuire una vincita. Con lo stesso biglietto si possono, quindi, conseguire fino ad un massimo di 2 vincite. Per ogni giocata si vince, facendo scopa, se il valore di una de «le tue carte» corrisponde alla somma di tutte «le carte sul tavolo». La vincita è costituita dall'importo indicato nella casella «premio» corrispondente alla carta che ha realizzato «scopa». Le «carte sul tavolo contrassegnate da una «stella» hanno un punteggio zero.

L'ammontare dei premi, è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 30.750.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	2	premi di euro	70.000,00;
n.	4	premi di euro	35.000,00;
n.	47	premi di euro	750,00;
n.	94	premi di euro	500,00;
n.	47	premi di euro	250,00;
n.	1.260	premi di euro	100,00;
n.	34.020	premi di euro	50,00;
n.	94.500	premi di euro	25,00;
n.	535.500	premi di euro	10,00;
n.	2.688.000	premi di euro	5,00;
n.	3.696.000	premi di euro	2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 100,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite di euro 1.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite di euro 70.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio Pagamenti del Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 219

05A05598

DECRETO 29 aprile 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 20 maggio 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» e una sintesi delle regole di gioco. Al centro del biglietto è collocata l'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, costituita da un rettangolo sul quale sono impressi simboli legati alla fortuna.

Nella parte posteriore del biglietto è riportata l'indicazione dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si devono grattare tutti i simboli nell'area di gioco. Se si trovano tre importi uguali si vince un premio di quell'importo. Ogni biglietto può dare diritto ad una sola vincita.

L'ammontare dei premi, è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 17.700.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	10	premi di euro	10.000,00;
n.	250	premi di euro	500,00;
n.	750	premi di euro	100,00;
n.	6.250	premi di euro	40,00;
n.	37.500	premi di euro	20,00;
n.	400.000	premi di euro	10,00;
n.	800.000	premi di euro	5,00;
n.	2.000.000	premi di euro	2,00;
n.	4.400.000	premi di euro	1,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 500,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 10.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio pagamenti del Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 218

05A05597

DECRETO 26 maggio 2005.

Ripartizione, per l'anno 2005, del finanziamento di euro 313.418.392,58, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di agricoltura e pesca, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di lire 638.668.502.000 (pari ad euro 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 (corrispondenti ad euro 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni il riparto delle risorse sopra richiamate, peraltro limitatamente all'importo di euro 313.418.392,58;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 3 marzo 2005, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso, con atto rep. n. 2258, parere favorevole al riparto tra le regioni del ridotto importo di euro 313.418.392,58 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nella stesura concordata nella sede del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella formulazione di cui alla tabella allegata al citato atto;

Considerato che le risorse finanziarie da riconoscere alle regioni per l'anno 2005 per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di agricoltura e pesca risultano attualmente iscritte sul cap. 2862 (u.p.b. 4.1.2.18) dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2005, per effetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di euro 313.418.392,58 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A*, in relazione al finanziamento (escluse le spese di funzionamento) per l'anno 2005 delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Il finanziamento di euro 313.418.392,58, determinato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 in relazione all'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ad eccezione delle spese di funzionamento, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A*.

Roma, 26 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

PROSPETTO *A*

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE P.A. DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2005 CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA
(Decreto legislativo n. 143/1997 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001)

(importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO	ALTRE ATTIVITA'		FENOMENO SUBSIDENZA (legge 845/80)	TOTALE RIPARTITO
		Coefficiente %	Importo		
	(1)		(2)	(3)	(4) = (1+2+3)
PIEMONTE	5.990.618,96	6,94	16.578.188,05	-	22.568.807,01
VALLE D'AOSTA	938.841,28	0,35	836.075,77	-	1.774.917,05
LOMBARDIA	16.612.052,72	8,44	20.161.369,91	-	36.773.422,63
PROV. AUT. BOLZANO	1.119.602,43	1,41	3.368.190,94	-	4.487.793,37
PROV. AUT. TRENTO	973.855,37	1,00	2.388.787,90	-	3.362.643,27
VENETO	5.246.001,47	8,01	19.134.191,11	2.602.940,00	26.983.132,58
FRIULI VENEZIA-GIULIA	1.784.254,87	1,95	4.658.136,41	-	6.442.391,28
LIGURIA	659.763,67	1,31	3.129.312,15	-	3.789.075,82
EMILIA ROMAGNA	8.901.024,65	8,30	19.826.939,60	3.594.540,00	32.322.504,25
TOSCANA	2.166.511,01	4,89	11.681.172,85	-	13.847.683,86
UMBRIA	834.344,53	2,08	4.968.678,84	-	5.803.023,37
MARCHE	1.377.996,47	3,33	7.954.663,72	-	9.332.660,19
LAZIO	2.931.587,05	5,69	13.592.203,17	-	16.523.790,22
ABRUZZO	1.968.103,06	3,44	8.217.430,39	-	10.185.533,45
MOLISE	690.229,44	1,34	3.200.975,79	-	3.891.205,23
CAMPANIA	1.698.739,55	6,73	16.076.542,59	-	17.775.282,14
PUGLIA	2.338.728,13	10,53	25.153.936,62	-	27.492.664,75
BASILICATA	1.366.536,10	2,98	7.118.587,95	-	8.485.124,05
CALABRIA	1.323.870,67	4,95	11.824.500,12	-	13.148.370,79
SICILIA	5.096.953,01	10,98	26.228.891,18	-	31.325.844,19
SARDEGNA	4.322.507,79	5,35	12.780.015,28	-	17.102.523,07
TOTALE	68.342.122,23	100,00	238.878.790,35	6.197.480,00	313.418.392,58

05A05599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Acropoli Piccola società cooperativa a r.l.», in Arpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di accertamento dell'11 maggio 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Acropoli Piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Acropoli Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Arpino, costituita a rogito notaio dott. Angelo Zinzi in data 2 ottobre 1995, repertorio n. 7110, registro imprese n. 80347 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1818/285016, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 maggio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A05509

DECRETO 20 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Consulente Società coop. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Consulente Società coop. a r.l.», con sede in Cosenza, via Montegrappa, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 12 febbraio 1985, rep. 1204, registro società n. 4740, Tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2424/211097, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05510

DECRETO 23 maggio 2005.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Perugia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei/delle consiglieri/e di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i/le consiglieri/e di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota prot. n. 1/135413 del 15 ottobre 2004, con la quale la sig.ra Nerina Antonini Ponti rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Consigliera di parità effettiva della provincia di Perugia;

Visto il decreto n. 47 del 6 dicembre 2004, con il quale il presidente della provincia di Perugia designa la dott.ssa Letizia D'Ingecco quale Consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Letizia D'Ingecco, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito, in data 3 dicembre 2004, il parere della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della Consigliera effettiva della provincia di Perugia;

Decreta

che la dott.ssa Letizia D'Ingecco è nominata Consigliera di parità effettiva della provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici e titoli accademici conseguiti.

Cognome: D'Ingecco.

Nome: Letizia.

Luogo e data di nascita:

Nazionalità: italiana.

Stato civile:

Telefono:

Titolo di studio:

maturità classica, conseguita presso il liceo classico «F. Frezzi»;

laurea in giurisprudenza, Università degli studi di Camerino.

Tesi sperimentale in diritto del lavoro: «Il contratto di formazione/lavoro: Il caso dell'Umbria».

Borsa di studio: vincitore borsa di studio triennale con superamento prove di selezione su tematiche relative al diritto civile e processuale civile presso la scuola di specializzazione in diritto civile.

Titolo di specializzazione: diploma di specializzazione post-laurea in diritto civile, conseguito presso la scuola di specializzazione in diritto civile di Camerino il 27 marzo 1992.

Tesi sperimentale in diritto del lavoro: «La legge sulla parità tra uomo e donna fra teoria e realtà».

La redazione della tesi sperimentale per il conseguimento del titolo accademico superiore di specializzazione è consistita nell'approfondimento, legislativo/documentale in materia di diritto del lavoro, delle problematiche relative all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro ed alla conseguente difficoltà di conciliare lavoro - famiglia legge n. 125/1991.

Master: master sui «Nuovi fondi strutturali 2000-2006» presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma, conseguito il 16 gennaio 1999 con votazione 30/30.

Tesi sperimentale: «Predisposizione di un'ipotesi progettuale OB.3 F.S.E. collegata alla promozione di lavoro femminile e di impresa nei nuovi bacini di impiego».

Master: aggiornamento master sui «Nuovi fondi strutturali 2000-2006» presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma.

Esperienze professionali.

Dal 1988 in qualità di libero professionista ha svolto i seguenti incarichi:

esperto:

legislazione del lavoro e politiche occupazionali;

legislazione in materia di pari opportunità - legge n. 125/1991;

problematiche legate all'inserimento al lavoro delle donne;

orientamento all'imprenditoria femminile - legge n. 215;

gestione sportello di assistenza/consulenza per imprenditorialità femminile alle allieve in uscita dalle attività formative;

legislazione previdenziale;

legislazione ambientale.

Istituto regionale formazione del terziario - Camera di commercio di Perugia dal 1990-1996.

Incarichi: esperto di legislazione previdenziale e direzione corsi R.E.C. e agenti e rappresentanti di commercio.

ENFAPI - Sistemi formativi, Confindustria 1992.

Incarico: ricercatore nell'ambito di un progetto di «Assistenza tecnica» finanziato dal F.S.E. sulle metodologie di utilizzo da parte delle regioni dei fondi strutturali.

Istituto professionale di Stato per il commercio Foligno A.S. 1992-1993.

Incarico: commissario esterno diritto-economia-scienza delle finanze.

Istituto professionale di Stato per industria ed artigianato Spoleto dal 1992 al 1996.

Incarichi: esperto di legislazione del lavoro e politiche occupazionali all'interno del «Progetto '92» e «Progetto III Area», Ministero della pubblica istruzione.

Consorzio Protecno dal 1994 al 1997.

Incarichi:

coordinatore generale «Progetto di adeguamento strutturale dell'offerta formativa nei settori beni culturali e ambiente a supporto della creazione di un'agenzia professionale regionale» Asse 3: assistenza tecnica finanziamento F.S.E. e Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

consulente esperto di diritto del lavoro e politiche occupazionali «Progetto di adeguamento strutturale dell'offerta formativa nei settori beni culturali e ambiente a supporto della creazione di un'agenzia professionale regionale» Asse 1: anticipazione F.S.E. e Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

progettista azioni formative a finanziamento F.S.E. Ministero del lavoro.

Centro studi edili dal 1997 al 1998.

Incarichi: responsabile settore formazione per la progettazione e monitoraggio delle attività formative del Ministero del lavoro e regione Lazio.

Cooperativa Monte Patino dal 1997 al 1998.

Incarichi: responsabile organizzazione, gestione, direzione e coordinamento progetto transnazionale Youthstart «Valnerina Lavoro Giovani» finanziamento F.S.E. e Ministero del Lavoro.

Ente bilaterale nazionale artigianato 1998.

Incarico: delegato regionale Umbria «Progetto indagine nazionale sui fabbisogni formativi in artigianato» II annualità finalizzato alla conoscenza del mercato del lavoro in artigianato e alla individuazione delle potenzialità professionali del territorio Umbro.

Merloni Elettrodomestici S.p.a. - Comerint S.p.a. dal 1998 al 2000.

Incarico: direttore/coordinatore responsabile azioni formative «Progetto di riqualificazione e riconversione personale Merloni Elettrodomestici S.p.a.» presso lo stabilimento Ariston di Albacina (Ancona).

Dal 2000 a tutt'oggi.

G.S.A. gestione servizi aziendali S.r.l. società di servizi Gruppo GE.SE.N.U. S.p.a.

Dipendente a tempo indeterminato con incarico di responsabile: settore formazione (progettazione, gestione e rendicontazione azioni formative a finanziamento F.S.E.).

È da sottolineare che l'attività di progettazione si è rivolta in particolare alla misura E1 - OB.3 F.S.E. per la promozione del lavoro femminile conprogetti finanziati e realizzati contribuendo fattivamente all'occupabilità con consulenza alle allieve ex post attività formativa:

finanziamenti;

comunitari/nazionali/regionali;

sistema qualità aziendale;

accreditamento regionale.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 del 31 dicembre 1996.

Data, 16 novembre 2004

Firma Letizia D'Ingecco

05A05470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 11 aprile 2005.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della Magistratura Militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 30 luglio 2005;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della Magistratura Militare;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma, presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in un'unica tornata dalle ore 9 alle 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il presidente: MARVULLI

05A03722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2228
Yen giapponese	132,84
Lira cipriota	0,5751
Corona ceca	30,405
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67545
Fiorino ungherese	254,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1622
Corona svedese	9,1400
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,185
Franco svizzero	1,5310
Corona islandese	79,14
Corona norvegese	7,9170
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3255
Leu romeno	36199
Rublo russo	34,7280
Nuova lira turca	1,6718
Dollaro australiano	1,6347
Dollaro canadese	1,5341
Yuan cinese	10,1205
Dollaro di Hong Kong	9,5183
Rupia indonesiana	11708,31
Won sudcoreano	1236,01
Ringgit malese	4,6466
Dollaro neozelandese	1,7511
Peso filippino	66,710
Dollaro di Singapore	2,0491
Baht tailandese	49,861
Rand sudafricano	8,4664

Cambi del giorno 2 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2263
Yen giapponese	132,72
Lira cipriota	0,5751
Corona ceca	30,355
Corona danese	7,4405
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67535
Fiorino ungherese	252,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1198
Corona svedese	9,1528
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,896
Franco svizzero	1,5348
Corona islandese	79,77
Corona norvegese	7,9060
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3210
Leu romeno	36164
Rublo russo	34,7720
Nuova lira turca	1,6549
Dollaro australiano	1,6305
Dollaro canadese	1,5300
Yuan cinese	10,1495
Dollaro di Hong Kong	9,5444
Rupia indonesiana	11741,82
Won sudcoreano	1241,81
Ringgit malese	4,6599
Dollaro neozelandese	1,7528
Peso filippino	66,901
Dollaro di Singapore	2,0515
Baht tailandese	49,894
Rand sudafricano	8,4172

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05657 - 05A05656

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Wellvone».

Estratto provvedimento UPC/II/1931 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: WELLVONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029557028/M - 1 flacone sospensione OS 240 ml;

Titolare A.I.C: The Wellcome foundation LTD.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/H/0112/001/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Unimax».

Estratto provvedimento UPC/II/1932 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: UNIMAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033993015/M - «Mite» blister 14 cpr film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033993027/M - «Mite» blister 28 cpr film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n.033993039/M - Blister 14 cpr film rivestite 5 mg;

A.I.C. n.033993041/M - Blister 28 cpr film rivestite 5 mg.

Titolare A.I.C: Astrazeneca S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/H/0140/001-002/W013, N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 3, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Triapin».

Estratto provvedimento UPC/II/1933 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: TRIAPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034095012/M - «Mite» blister 14 cpr film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095024/M - «Mite» blister 28 cpr film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095036/M - Blister 14 cpr film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034095048/M - Blister 28 cpr film rivestite 5 mg.

Titolare A.I.C: Aventis Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/H/0141/001-002/W005, N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 3, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Femipres plus».

Estratto provvedimento UPC/II/1934 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: FEMIPRES PLUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033907015/M - 14 compresse film rivestite 7,5 mg;

A.I.C. n. 033907027/M - 14 compresse film rivestite 15 mg.

Titolare A.I.C: Schwarz Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/H/0217/001-002/N001, W20,W21,W22,W23.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05535

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501130/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00